

## Brevi cenni in materia di: Fideiussione

L'esercizio dell'attività d'impresa, specie nel momento in cui è necessario un maggior utilizzo del credito o un ingente investimento per affrontare lo sviluppo del business, impone talvolta la costituzione di garanzie.

Spesso la funzione di garanzia è demandata ad un soggetto qualificato fideiussore.

Ai sensi dell'art. 1936 c.c. è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce espressamente l'adempimento di un'obbligazione altrui. Nell'ordinamento italiano è preminente l'interesse del creditore a veder soddisfatto il proprio credito, pertanto la legge non prevede la necessaria conoscenza del debitore principale della costituzione di siffatta garanzia.

La validità della fideiussione è subordinata alla validità dell'obbligazione principale ed entro i limiti di questa, di talché ove contratta per un importo superiore a quello costituente l'obbligazione principale e suoi accessori è necessariamente da ricondursi nei limiti dell'obbligazione garantita ex art. 1941 c.c.

Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale. Il creditore può, pertanto, a sua scelta agire per il recupero del credito vantato tanto contro l'originario debitore che contro il fideiussore, chiedendo a l'uno e/o l'altro l'intero ammontare. È fatto salvo il caso in cui sia previsto a favore del fideiussore il beneficio della preventiva escussione del debitore principale in ragione del quale trova applicazione l'art. 1944, co. 2, c.c.

L'accessorietà all'obbligazione principale che caratterizza la fideiussione consente al garante di sollevare nei confronti del creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.

Il fideiussore che ha pagato il debito del debitore principale, assume, nei confronti di quest'ultimo i diritti del creditore soddisfatto ed ha il diritto di regresso nei confronti del debitore.

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può esserci surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. La fideiussione si estingue altresì quando il creditore, scaduta l'obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze avverso l'obbligato principale nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione e le abbia diligentemente coltivate.

I professionisti dello Studio Legale Associato hanno seguito, in via stragiudiziale o innanzi le competenti Autorità giudiziarie, numerose controversie concernenti rapporti fideiussori.